



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Disposizioni per ridurre l’utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di evasione fiscale, tanto che secondo le statistiche del *Tax Research*, un importante istituto britannico di cui l'Unione europea si avvale per le proprie statistiche sul tema, la stima di tasse non pagate ogni anno nel nostro Paese ammonta a circa 180 miliardi di euro. Il Consiglio dell'Unione europea, tra le raccomandazioni per l'Italia, in materia di politica economica, ha posto quella di proseguire la lotta all'evasione fiscale, migliorando il rispetto dell'obbligo tributario e contrastando in modo incisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare.

La lotta all'evasione fiscale è complessa e non si attua con un solo provvedimento ma è necessario cominciare ad interrompere quei canali più comuni, attraverso i quali quotidianamente risulta possibile sfuggire al controllo del fisco ed, in sostanza, a legittimare fonti di iniquità sociale. Dunque, il primo passo può e deve essere la riduzione dell'utilizzo negli scambi economici dei mezzi di pagamento non tracciabili, primo tra tutti, il contante, ed al contempo favorire quelli, come le carte elettroniche di pagamento, che aumentano i livelli di trasparenza nelle transazioni. Naturalmente, è opportuno dotare tutti gli esercenti di POS con collegamento gratuito, a carico dello Stato che troverebbe adeguata compensazione per effetto delle garanzie fiscali che deriverebbero dall'eliminazione della moneta fisica. In questo modo si eviterebbero di far gravare sulle attività commerciali o sulle professioni altri costi fissi, rappresentati dal canone del noleggio dell'apparecchio e della linea telefonica e dati.

Gli effetti di questa scelta si apprezzerebbero anche nella lotta al crimine organizzato, in particolare quello dedito alla corruzione, al riciclaggio di denaro sporco ed alla falsificazione delle banconote. In merito a quest'ultimo reato, è importante sottolineare che nella seconda metà del 2013 sono state ritirate dalla circolazione 353.000 banconote in euro false. Tale numero, pur non essendo relevantissimo rispetto al numero di banconote attualmente circolanti, è comunque tale da destare una certa preoccupazione, soprattutto se mettiamo questo dato in relazione al loro valore nominale. In questi casi la portabilità e l'anonimato della banconota non consentono l'adozione di efficaci e tempestivi strumenti di tutela come quelli offerti dalle carte elettroniche, che possono essere bloccate in caso di furto o clonazione oppure sulle quali è possibile disconoscere una spesa non effettuata. È noto che in caso di banconota falsa recuperare i propri soldi è un'opzione di difficile praticabilità.

Ad oggi, le iniziative da parte delle istituzioni in questa direzione sono state diverse e trasversali, dalle più recenti: la legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 50, legge di stabilità del 2014, che ha imposto la corresponsione dei canoni locativi esclusivamente con mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi di denaro, escludendo il contante, indipendentemente dall'importo; il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto «decreto salva Italia» del Presidente del Consiglio Monti che ha innalzato la soglia della tracciabilità del denaro abbassando a mille euro il tetto delle opera-

zioni possibili in contanti; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 177, dopo il quale non è stato più possibile trasferire denaro contante, avere libretti al portatore, emettere assegni trasferibili di importo pari o superiore a 5.000 euro; il più «antico», il cosiddetto decreto Bersani, (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) che nel luglio del 2006 introdusse la norma secondo la quale i compensi dei professionisti erano diventati riscuotibili solo mediante strumenti finanziari tracciabili (fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro).

A seguito di questi provvedimenti, si è registrato un progresso nella lotta all'evasione fiscale e stando ai dati dell'ABI, nel 2011 le operazioni fatte con strumenti diversi dal contante sono aumentate del 4 per cento circa contro l'1,4 per cento del 2010. Il dato, probabilmente favorito soprattutto dal decreto salva Italia, ha fatto crescere anche il numero di carte nelle tasche degli italiani che sono passate dai 77 milioni del 2009 agli 82 milioni del 2011 (+ 6 per cento nel triennio).

Il dato palesa che un adeguato intervento normativo sui mezzi di pagamento, aumenta i livelli di tracciabilità dei flussi economici e dunque la trasparenza. Tuttavia, è necessario sottolineare che la lotta al contante è una vera e propria «battaglia di civiltà» che si traduce prima di tutto nella lotta alle abitudini degli italiani.

In Europa, infatti, grazie alla gratuità dell'uso dei pagamenti elettronici l'utilizzo del contante è residuale, mentre sono alte rispetto all'Italia le percentuali di pagamenti effettuati con carte di credito. Negli USA, l'uso del contante è pari a circa un quinto del totale dei pagamenti, mentre nel nostro Paese il rapporto è inverso.

Come mutare le abitudini degli italiani? Questo disegno di legge mira ad eliminare progressivamente il contante non imponendo

un nuovo tetto alle operazioni possibili con questo mezzo di pagamento ma, più ambiziosamente, ad operare una vera e propria controtendenza nelle forme di pagamento che il cittadino si trova quotidianamente ad usare. Infatti, non è sufficiente imporre un nuovo limite restrittivo all'uso del contante, ma è necessario, come si è provveduto in questa proposta legislativa, introdurre disposizioni che incentivano, di fatto, il ricorso quotidiano a mezzi di pagamento elettronico, preferendoli alle banconote. Si prevede pertanto: all'articolo 1, l'abolizione delle commissioni sulle transazioni effettuate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari attualmente imposte dalle banche e da altri prestatori di servizi di pagamento; all'articolo 2, l'obbligo per gli esercenti ed i professionisti di dotarsi di POS i cui costi sono posti a carico dello Stato; all'articolo 3 si sancisce il riconoscimento di detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche su presentazione, in dichiarazione dei redditi, di spese effettuate tramite pagamenti elettronici.

L'attuazione di tali disposizioni, si è ritenuto, debba essere preceduta ed accompagnata da un'adeguata campagna di comunicazione informativa, prevista all'articolo 4, che illustri ai cittadini i vantaggi dell'uso dei mezzi di pagamento elettronico sia come strumento di lotta contro l'evasione fiscale, il crimine organizzato, la falsificazione di denaro contante, sia come modalità di pagamento non onerosa. Tale attività di informazione comprende, come indicato dallo stesso articolo, l'istituzione di sportelli di informazione al servizio sia degli esercenti e professionisti, coinvolti direttamente dalla norma nell'obbligo di dotarsi dei POS, sia dei cittadini. Le disposizioni sancite dall'articolo 4 non costituiscono maggiori costi per la finanza pubblica. Anche coloro che saranno impiegati presso gli sportelli informativi sono reclutati attingendo alle liste di mobilità.

Infine, l'articolo 5 indica, in conformità all'articolo 81 della Costituzione, le modalità di copertura finanziaria per l'attuazione dell'articolo 3 ovvero gli oneri ed i costi posti a carico dello Stato derivanti dal noleggio dei dispositivi elettronici e dal relativo collegamento di linea per il loro funzionamento. I suddetti costi, da definire mediante con-

venzione con la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, sono coperti dalle risorse del Fondo speciale stanziato nel bilancio triennale 2014-2016 accantonato e destinato allo stesso Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abolizione delle commissioni sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento, non possono imporre sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo né a carico dei clienti, né degli esercenti.

Art. 2.

(Obbligo di utilizzo di dispositivi di pagamento elettronico, comunemente definiti POS)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun esercente attività commerciali o di tipo professionale è obbligato a dotarsi di dispositivi di pagamento elettronico, comunemente definiti POS.

2. Il costo del canone di noleggio del POS, nonché i costi di collegamento alla linea telefonica e dati sono posti a carico dello Stato.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di adeguamento, da parte dei soggetti esercenti attività commerciali o di tipo professionale, all'obbligo di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e

le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 2.

Art. 3.

(Detrazioni per le spese effettuate con strumenti di pagamento elettronico)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis, inserito il seguente:

«Art. 16-ter. - *(Detrazioni per le spese effettuate con strumenti di pagamento elettronico)* - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari all'1 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 22.000 euro annue, effettuate con strumenti di pagamento elettronico il cui importo, per ciascuna operazione sia inferiore a mille euro».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Campagna di comunicazione sull'uso di strumenti di pagamento alternativi al contante ed istituzione dei centri di informazione)

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, organizza, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di comunicazione e di informazione per sensibilizzare i cittadini all'uso di strumenti di pagamento alternativi al contante.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire centri di informazione per i cittadini a livello regionale, il cui personale è reclutato attingendo alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo

utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.